

CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Novembre 2020

Introduzione

Il presente Codice Interno di Comportamento (di seguito il “**Codice**”), che fa esplicito riferimento a quello approvato dal Consiglio Direttivo di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (“AIFI” o “Associazione”), illustra le misure adottate da Progressio SGR S.p.A. (“**Progresso**” o la “**SGR**”) atte a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi nonché le risorse e le procedure predisposte per assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi ai sensi dell’art. 35 decies del TUF.

Il Codice riflette le disposizioni della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, del Regolamento (CE) n. 1287/2006 del 10 agosto 2006 e della relativa regolamentazione attuativa; a quest’ultimo riguardo si richiamano le previsioni del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, adottato dalla Consob con propria Delibera (il “**Regolamento Intermediari**”) e quelle contenute nel Regolamento della Banca d’Italia e della Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato (il “**Regolamento Congiunto**”).

1. SEZIONE I - PREMESSA

- 1.1. Le disposizioni del Codice si applicano alla SGR e ai seguenti destinatari (di seguito “**Destinatari**” o, singolarmente, “**Destinatario**”):
- ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della SGR;
 - a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR;
 - ai soggetti rilevanti in merito alle operazioni personali (art. 2 del presente Codice).
- 1.2. Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell’esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che verranno dettagliate nel manuale delle procedure interne con riferimento a:
- obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite dagli Investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
 - procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
 - procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell’effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari della stessa SGR;
 - divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

2. SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

- 2.1. Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell’interesse degli Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.
- 2.2. La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

2.3. In particolare, la SGR si impegna:

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi previsti dalla legge, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;
- ad avere nei confronti di coloro che affidano le proprie risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;
- a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari e ad eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice;
- a non accettare nei propri fondi sottoscrizioni di capitale di incerta provenienza e a rispettare scrupolosamente la normativa in tema di antiriciclaggio.

2.4. Ai fini del presente Codice si intendono per:

- "Informazioni Privilegiate": le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- "Informazioni di Carattere Confidenziale": qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non disponibile al pubblico, idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa;
- "Investitori" o, singolarmente, "Investitore": tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi e, dunque, con particolare riferimento alla promozione e

gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di private equity, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti al fondo (o investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela;

- “Responsabili” o, singolarmente, “Responsabile” della SGR: coloro ovvero colui che la SGR ha identificato e nominato responsabili/e quale soggetto preposto all’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice Interno di Comportamento adottato e di cui ha comunicato il nominativo ai Destinatari;
- “Soggetti Rilevanti” i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della SGR;
 - i dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica che partecipi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti da parte della medesima SGR;
 - le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della medesima SGR (di seguito “Outsourcer”).
- “Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - il coniuge o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
 - i figli del Soggetto Rilevante;
 - ogni altro parente entro il quarto grado del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell’operazione personale;
- “Operazione Personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;
 - l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - a) il Soggetto Rilevante;
 - b) una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami¹;

¹ Per stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

3. SEZIONE III – COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Obblighi in materia di legalità e presidi che garantiscono il rispetto della legge

- 3.1. I Destinatari, oltre alla SGR, sono impegnati ad assicurare e garantire in tutti i momenti ed in tutte le loro rispettive attività il rispetto delle leggi vigenti. Per assicurare il rispetto delle leggi la SGR si è dotata di un set di procedure, regolamenti, policies e linee guida la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Destinatari sotto pena di sanzioni disciplinari. Non è ammessa alcuna deroga rispetto alle Procedure, Regolamenti, Policies e linee guida aziendali se non su autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione. La SGR è dotata inoltre di una specifica funzione aziendale dedicata ad assicurare in ogni tempo il rispetto di tutte le norme di legge a cui la SGR è sottoposta, la funzione di Compliance.
- 3.2. In caso di dubbio riguardo alla normativa applicabile ovvero riguardo ai corretti comportamenti da porre in essere i soggetti Destinatari debbono rivolgersi alla funzione Compliance.
- 3.3. La SGR si è inoltre dotata di una funzione e di un responsabile whistleblower. In caso di sospetto di violazione di legge i Destinatari debbono rivolgersi alla funzione whistleblower ed al soggetto preposto ed a questo esporre i propri dubbi di legalità. La funzione deputata ed il suo responsabile procederanno alla gestione degli esposti e delle denunce ricevuti secondo la procedura adottata.

Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e Confidenziali e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato

- 3.4. La SGR si impegna a predisporre idonee procedure volte a garantire, tra l'altro, la riservatezza, il trattamento e la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti da questo Codice, nonché la sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 3.5. I Destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.

(i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

(ii) ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

- 3.6. L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale possono dunque essere in tale ambito diffuse solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, incaricati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e resi opportunamente edotti dei doveri e delle responsabilità che ne discendono, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni.
- 3.7. La SGR istituisce e mantiene costantemente aggiornato, laddove applicabile ai sensi della normativa regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure adottate, il Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, e si impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Nel Registro dovranno essere altresì iscritti i componenti di eventuali Advisory, Committee e/o Comitato per gli Investimenti. I Destinatari del presente Codice e tutti i soggetti iscritti nel Registro si impegnano ad osservare dette procedure e a prestare alla SGR la massima collaborazione affinché questa possa regolarmente adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari.
- 3.8. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR, o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della stessa unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio delle attività istituzionali della stessa SGR.
- 3.9. Qualora un'Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale della stessa deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed osservando le cautele previste dalla legge.
- 3.10. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.
- 3.11. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente ai Responsabili della SGR, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione ai Responsabili della SGR.
- 3.12. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili della SGR le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187-

novies del TUF, in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari

- 3.13. I Destinatari del Codice e i soggetti rilevanti non possono utilizzare le Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale per effettuare operazioni che rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capitolo II e III, del TUF, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio (anche al di fuori del proprio ambito lavorativo) o per conto di terzi, né consentire l'utilizzo di tali Informazioni da parte di terzi, segnalando tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.
- 3.14. I Destinatari del Codice e i soggetti rilevanti, che abbiano interessi personali in operazioni in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR ne danno immediata notizia ai Responsabili della SGR. Essi inoltre si impegnano a dichiarare alla SGR ogni operazione personale direttamente o indirettamente effettuata, per conto proprio o di terzi, avente ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari relativi ad operazioni concluse dalla SGR, in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR.
- 3.15. I Destinatari del Codice e i soggetti rilevanti non possono per conto proprio o di terzi, effettuare operazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse personale in conflitto. Il soggetto rilevante che ritiene di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia al proprio superiore. Quest'ultimo comunica l'informativa alla funzione preposta alle attività di "compliance", la quale valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.
- 3.16. I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, non sarebbero consentite.
- 3.17. I soggetti rilevanti non possono comunicare, al di fuori del proprio ambito lavorativo, informazioni o pareri, al fine di invogliare il soggetto che le riceve ad effettuare l'operazione su strumenti finanziari o a sollecitare altri ad effettuare dette operazioni.
- 3.18. I soggetti rilevanti non devono partecipare ad OPA, OPS e OPV qualora la partecipazione sia offerta al soggetto in virtù dei rapporti che lo legano all'emittente l'offerta.
- 3.19. I Soggetti Rilevanti possono porre in essere operazioni di carattere amministrativo-contabile, nell'interesse proprio o che prevedano anche imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto Rilevante sia contitolare o delegato, solo previa autorizzazione del Responsabile della SGR ovvero delegando un terzo soggetto al compimento dell'operazione.
- 3.20. Sono ammesse le Operazioni Personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Soggetto Rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita.
- 3.21. Sono ammesse le Operazioni Personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di

uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

- 3.22. La funzione di controllo di conformità o altra funzione o ufficio aziendale (come ad esempio l'ufficio del personale) informa i Soggetti Rilevanti delle procedure in materia di Operazioni Personali adottate dalla SGR e del fatto che tali soggetti devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni Personali.

Ammissione a negoziazione di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliari chiusi gestiti dalla SGR

- 3.23. Le quote di un Fondo comune di investimento ammesse alla negoziazione o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea sono soggette alla disciplina del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato. Di conseguenza, i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare, con riferimento a tutte le notizie e le informazioni ad esse inerenti, i principi e le linee guida di comportamento di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente Sezione III.

Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori

- 3.24. I Destinatari del Codice non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o dei Responsabili della SGR, e comunque devono rifiutare di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di negoziazione di quote del Fondo o dei Fondi gestiti dalla SGR.
- 3.25. La SGR è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'Investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri Investitori.

Omaggi

- 3.26. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari si impegnano a non accettare da terzi e a non dare, offrire o promettere a terzi (siano essi clienti, fornitori ovvero persone che in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione intrattengono rapporti con la SGR) omaggi il cui valore, anche in relazione a eventuali altri omaggi già ricevuti o dati nel corso dei dodici mesi precedenti, possa essere idoneo a influenzarne l'operato, o a costituire conflitto con particolare riguardo all'adempimento dei propri doveri verso la SGR o gli Investitori nonché agli adempimenti della SGR nei confronti dei propri stakeholder.
- 3.27. È in ogni caso vietato ai soggetti interni accettare e dare, offrire o promettere omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

- 3.28. La SGR è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai Fondi dalla stessa gestiti.
- 3.29. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla SGR, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1 in materia di Informazioni Privilegiate o di Informazioni di Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato.
- 3.30. La SGR si impegna inoltre a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure.

Rapporti con altri soggetti esterni

- 3.31. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
- 3.32. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
- 3.33. I rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel presente Codice e nelle procedure interne, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. In particolare, nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e procedimenti giudiziari in genere, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte volte ad ostacolare il corso della giustizia e cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta fornendo informazioni veritiere.
- 3.34. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve esserne possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Formazione

- 3.35. La SGR cura il costante aggiornamento professionale dei Destinatari del Codice, fornendo ad essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

Accesso della clientela alla documentazione

- 3.36. La SGR mette a disposizione, su richiesta della clientela, in modo sollecito rispetto alla richiesta ricevuta, i documenti e le registrazioni afferenti ai rapporti con la clientela medesima.
- 3.37. L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto mediante consegna o invio, eventualmente a fronte del rimborso da parte del cliente delle spese a tal fine sostenute dalla SGR, di copia dei documenti e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti l'elenco dei

documenti e delle registrazioni inviate ed una dichiarazione che le copie dei documenti registrazioni sono conformi agli originali conservati presso la SGR.

4. Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSI, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Disposizioni generali

- 4.1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse degli Investitori.
- 4.2. La SGR ha predisposto una specifica policy, nella quale sono indicate le potenziali fattispecie di conflitto di interessi che possono realizzarsi, tenuto conto della sua specifica operatività, le relative misure organizzative e procedurali, nonché i presidi gestionali predisposti al fine di evitare che la presenza dei suddetti conflitti possa ledere gli interessi dei fondi gestiti e degli Investitori.
- 4.3. La SGR ha adottato regole e procedure che consentono di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interessi, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.
- 4.4. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee a assicurare l'efficiente gestione dei fondi e adotta procedure, anche di natura contabile, adeguate allo svolgimento di una gestione trasparente ed efficiente.
- 4.5. La SGR introduce, ove ritenuto necessario ed opportuno, meccanismi di remunerazione del gestore improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori.
- 4.6. La SGR fornisce agli Investitori nell'ambito dell'informativa precontrattuale, una descrizione, anche in forma sintetica, della propria politica di gestione dei conflitti di interessi.
- 4.7. In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei fondi gestiti. I Destinatari del Codice sono tenuti a comunicare alla funzione di compliance tutte le informazioni utili per la gestione del suddetto registro.
- 4.8. La funzione di compliance fornisce consulenza e assistenza ai Destinatari per la corretta individuazione di potenziali conflitti di interessi.
- 4.9. I Destinatari che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti o comunque hanno una situazione di conflitto che ricade tra quelle ricomprese nell'elenco previsto all'interno della specifica politica per la gestione dei conflitti di interessi, devono darne comunicazione alla funzione Compliance della SGR che, sulla base della policy adottata, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione.

4.10. Nella prestazione del servizio di gestione, la SGR, per ciascun fondo gestito, delinea il processo decisionale di investimento secondo le seguenti fasi:

- seleziona un certo numero di opportunità di investimento compatibili con gli obiettivi del fondo;
- svolge una capillare attività di ricerca e acquisizione di informazioni relativamente alle singole società potenzialmente oggetto dell'investimento;
- compie sulle società target approfondite due diligence, idonee a assicurare una valutazione completa tanto dei loro fondamentali economici, della situazione di mercato nella quale esse operano e delle connesse prospettive di redditività, quanto dei rischi potenzialmente connessi alla relativa operatività. In caso di investimenti aventi a oggetto interventi creditizi, è altresì prevista la valutazione della qualità creditizia del beneficiario;
- sulla base dell'attività di analisi e verifica svolta, predispone una documentazione che descrive dettagliatamente le operazioni nel loro complesso (Investment Memorandum), con evidenza, se del caso, di tutte le situazioni di potenziali conflitti di interessi da gestire in conformità alla policy adottata dalla SGR;
- pianifica gli interventi del fondo, in termini di apporto di capitale e di competenze organizzative e/o manageriali ritenute necessarie;
- monitora costantemente l'attività svolta e il volume di affari prodotto dalle società partecipate, gestisce le partecipazioni in linea con il piano di attività dei fondi e fornisce all'organo di supervisione strategica specifiche informative in merito all'andamento delle società oggetto di investimento.

4.11. La SGR deve assicurare la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione esaminata e prodotta per ciascuna opportunità di investimento selezionata, anche se non presentata all'Organo di supervisione strategica per la sua approvazione.

Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati

4.12. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca più fondi comuni di investimento.

4.13. In caso di co-investimento tra fondi gestiti dalla stessa SGR, quest'ultima si impegna a definire norme procedurali interne al fine di gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi fondi gestiti e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un fondo potrà acquisire partecipazioni in una società già partecipata da un altro fondo chiuso gestito dalla stessa SGR.

4.14. Essa si impegna altresì a disciplinare le ipotesi in cui un fondo gestito dalla SGR possa investire in quote di partecipazione di altri fondi dalla stessa gestiti, prevedendo, se del caso, limiti di investimento prudenziale adeguati, tenuto conto, oltretutto del profilo di rischio rendimento associato al singolo fondo di investimento, di eventuali altri servizi prestati dalla stessa SGR e della struttura organizzativa interna di cui è dotata.

4.15. Per tutelare gli interessi dei fondi gestiti, la SGR, nel definire il regolamento dei fondi stessi, precisa le strategie di investimento, le percentuali di allocazione degli investimenti tra le differenti tipologie di strumenti finanziari e le eventuali ipotesi di co-investimento degli Investitori nelle società target.

Consiglieri Indipendenti

4.16. La SGR assicura la presenza, nel proprio Consiglio di Amministrazione, ovvero nel proprio Consiglio di Sorveglianza, di un numero sufficiente di consiglieri indipendenti. Un Amministratore non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:

- se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 (dieci) per cento, o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- se è esponente di rilievo di una società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
- se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della Società o dell'organo con funzione di supervisione strategica di una società o ente del gruppo;
- se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di una società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;
- se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi dalla Società, o da una società del gruppo, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria, ad eccezione del caso in cui tale remunerazione aggiuntiva sia fissa e connessa alla carica ricoperta dall'Amministratore quale Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- se è stato componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- se riveste la carica di componente dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sia componente del medesimo organo;
- se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4.17. I Consiglieri Indipendenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione relativa al permanere delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e

comunque si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno. È opportuno che ciascun Consigliere Indipendente partecipi almeno ai due terzi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'arco di un anno. Qualora un Amministratore Indipendente non sia presente a almeno quattro riunioni consiliari consecutive, la SGR valuterà l'opportunità di revocare l'incarico.

5. SEZIONE V – SANZIONI

- 5.1. La violazione delle regole di condotta previste dal TUF comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punita con sanzioni penali a norma dell'art. 2629-bis c.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- 5.2. L'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli artt. 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;
- 5.3. L'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.
- 5.4. Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, quali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate, la SGR stabilirà le sanzioni che adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse. La SGR definirà altresì le modalità di contestazione e di contraddittorio per pervenire all'accertamento delle violazioni e delle relative responsabilità.
- 5.5. Le sanzioni per la violazione delle norme del Codice sono irrogate dall'organo amministrativo per il tramite del Responsabile della SGR a tal fine delegato, competente in ragione di legge o del rapporto contrattuale esistente tra chi abbia violato le norme e la SGR.

6. SEZIONE VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

- 6.1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
- 6.2. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.